

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL DISC GOLF

Art. 1. È costituita con sede a Parma, Via Giuditta Sidoli, 98 un'associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Il Disc Golf”, in breve, “a.s.d. Il Disc Golf”

Art. 2. L'“Associazione Sportiva Dilettantistica Il Disc Golf” svolge attività, compresa quella didattica, nel settore dello sport dilettantistico, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione discipline sportive col disco o Flying Disc (come da lista discipline sportive coni 2016), ma anche attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness.

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce di anno in anno all'Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI ritenuto più idoneo.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'EPS di riferimento e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'EPS di riferimento stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione ha come finalità quella di:

- praticare e diffondere e insegnare le discipline sportive col disco,
- favorire la nascita di altre associazioni sportive o gruppi che, sul territorio nazionale, vogliano perseguire i medesimi obiettivi
- estendere e sviluppare all'interno della pratica sportiva la cultura dello “Spirito del Gioco” (fair play), secondo cui ogni giocatore è responsabile della correttezza nella condotta di gioco.
- progettare, programmare e sviluppare attività che permettano la pratica e la diffusione delle discipline sportive col disco,
- praticare e diffondere e insegnare le discipline sportive di ginnastica.
- favorire e stimolare la conoscenza e il rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

A tale scopo:

- partecipa, con i propri associati, a gare, tornei, campionati, manifestazioni in Italia o all'estero;
- indice ed organizza gare, tornei, campionati, manifestazioni, incluso eventi di livello nazionale ed internazionale;
- istituisce corsi interni di formazione e di addestramento inerenti agli sport col disco
- realizza ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica degli sport col disco tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e contribuisce così alla formazione psicofisica, sociale e culturale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro:

- trattenere rapporti con le Federazioni e le Associazioni italiane e internazionali (fra cui, ad esempio: FIFD, PDGA, WFDF, EDGF, DGA, AIF), valutando l'opportunità di affiliarsi ad esse o meno.
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva col disco;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare congressi, seminari, mostre, eventi, finalizzati alla promozione dei valori dello sport;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, aziende o soggetti privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

Sono compiti dell'Associazione:

- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- Contribuire alla diffusione e allo sviluppo nella pratica dello sport e dello "Spirito del Gioco".
- Favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche.
- Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- Organizzare iniziative, eventi, servizi, attività sportive, turistiche, culturali, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
- Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali.

L'Associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio.

SOCI

Art. 4. L'Associazione è composta da soci. Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione (a seguito verbale del Consiglio Direttivo), seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.

Art. 5. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. La sede dell'Associazione ha sola funzione di sede legale e non è fruibile liberamente dai soci. La vita Associativa si concretizzerà negli impianti sportivi, parchi e campi di allenamento che, via via, verranno individuati e utilizzati per allenamenti e/o competizioni. Per quanto riguarda le Assemblee ordinarie e straordinarie, esse verranno convocate nelle sedi ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo nelle modalità previste nell'articolo 15 del presente statuto.

Art. 7. I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota della tessera sociale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 8. I soci possono perdere la loro qualifica per dimissioni o decadenza.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in cui il presidente riceve le dimissioni.

La decadenza da socio aderente si verifica quando:

- non sia versata entro 10 giorni dalla scadenza del termine prescritto, la quota di iscrizione annuale e in tal caso la decadenza opera di diritto;
- siano venute in essere situazioni di incompatibilità, ovvero siano stati posti in essere dal socio comportamenti che violino gravemente le norme e gli obblighi del presente statuto, o che comunque possano pregiudicare l'onorabilità dell'Associazione o arrecare ad essa danni morali o materiali.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio aderente da ogni attività dell'Associazione. La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo limitato;
- radiazione (decadenza).

Il socio dichiarato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9. La quota di adesione dei soci è stabilita ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo, e deve essere versata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno per i rinnovi, ed entro 7 giorni dall'approvazione della richiesta per le nuove domande di ammissione.

Art. 10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
- fondi di riserva.

È assolutamente vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO (BILANCIO)

Art. 12. Il rendiconto-economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato, se possibile unitamente a un bilancio preventivo, all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. È prevista almeno una Assemblea all'anno entro il 30 Aprile (vedi art. 16).

Art. 13. Il residuo attivo del bilancio sarà impegnato come segue: per il fondo di riserva, per finanziare le attività ed i progetti che perseguono i fini dell'Associazione, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature, per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni

L'ASSEMBLEA

Art. 15. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso, con avviso scritto inviato ad ogni socio tramite altro mezzo di comunicazione idoneo: quale email (all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'aspirante socio nel modulo di richiesta di iscrizione all'Associazione) o con comunicazione nell'area riservata del sito internet dell'Associazione stessa. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno

dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo (ogni due anni);
- approva il rendiconto consuntivo e discute il bilancio preventivo qualora stilato dal Consiglio Direttivo
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 13 del presente statuto.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/5 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 18. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 19. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Art. 20. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 21. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva

Art. 23. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

Art. 24. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente con la frequenza periodica che stabiliscono i consiglieri e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche tramite videoconferenze.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto-economico-finanziario annuale;
- produrre, conservare e tenere aggiornati i libri dell'Associazione (libro soci, rendiconto economico, libro verbali);
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 27. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

IL PRESIDENTE

Art. 28. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni ricoperte dallo stesso spettano ad un componente l'ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione; sovrintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

IL RENDICONTO

Art. 29. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto-economico-finanziario consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Tale "bilancio" deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Se lo ritiene, il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea anche un bilancio preventivo per il seguente anno sportivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30. La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 4/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

Art. 31. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 32. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.